



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 216 del 23/12/2009

Oggetto: Istituzione registro testamenti biologici e delle disposizioni di fine vita.

L'anno duemilanove, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 13:00 in Acquapendente residenza comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:

	Nome	Funzione	presente
1	BAMBINI ALBERTO	Sindaco	si
2	COLONNELLI CLAUDIO	Assessore	si
3	PELLEGRINI CLAUDIO	Assessore	si
4	ARACELI ORLANDO	Assessore	si
5	SQUARCIA MARIA LETIZIA	Assessore	no
6	SPERONI CLAUDIO	Assessore	si

Presenti n. 5 Assenti n. 1

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il sig. Alberto Bambini assume la presidenza ed apre la seduta della Giunta con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Franco Colonnelli

PARERE REGOLARITA':

Tecnica
(art.49 T.U.267/2000)
Favorevole

Contabile
(art.49 T.U.267/2000)
Favorevole

La Giunta Comunale

PREMESSO che con l'approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 10 dicembre 2009 è stata espressa la volontà di "dare un contributo a riscrivere una cultura dei diritti" e "ad ampliare concretamente la sfera delle libertà personali", ed inoltre ha inteso ribadire che la "scelta dei diritti civili implica una concreta azione per contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone, senza distinzione di cultura, di orientamento sessuale, di fede religiosa e di condizione sociale";

che appare emergere un nuovo fenomeno sociale, una nuova esigenza della cittadinanza complessivamente identificabile quale aspirazione all'espressione del cosiddetto "testamento biologico", inteso quale interesse del singolo cittadino a disporre di sé e del proprio corpo conformemente alle proprie volontà in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte

per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione e la qualità della vita;

che a tale esigenza non corrisponde attualmente alcun servizio al cittadino reso da pubbliche amministrazioni;

che la presente iniziativa mira a colmare la suddetta lacuna in ragione della possibilità giuridica ed amministrativa propria dell'Ente di prossimità;

che l'Ente Comune rappresenta la comunità dei cittadini di riferimento territoriale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo,

che il Consiglio Comunale ha approvato la Proposta di Mozione con cui si impegnava il Sindaco e la Giunta "all'istituzione del registro dei testamenti biologici dei residenti". Le iscrizioni del Registro avverranno sulla base di una istanza, alla quale è allegata una dichiarazione da predisporre con firma autenticata che raccoglierà le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nel quale ogni cittadino interessato potrà esprimere la propria volontà di essere più o meno sottoposto a: trattamenti sanitari, inclusa la idratazione e l'alimentazione forzata, in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia non curabile che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione e la qualità della vita. Inoltre potrà essere indicato un tutore che possa rappresentare la volontà del malato non più in grado di comunicare";

• Che si considera coerente con i presupposti politico-programmatici di cui sopra, tesi a favorire cultura dei diritti, sfera dei diritti civili, ampliamento delle libertà personali e delle opportunità di scelta del cittadino, riferire la manifestazione di volontà del dichiarante nell'ambito della istituzione del succitato Registro, oltre che al testamento biologico, alle disposizioni relative: a) alla volontà o meno di avvalersi al momento della morte dell'assistenza religiosa; b) alle forme nelle quali adempiere il rito funebre; c) alla volontà di autorizzare l'utilizzazione del corpo ai fini di una donazione organi; d) alla volontà di essere o non essere cremato.

CONSIDERATO :

• che l'articolo 13 della Costituzione Italiana afferma che "la libertà personale è inviolabile", sancendo e corroborando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo in scelte personali che lo riguardano;

• che l'articolo 32 della Costituzione prevede che: "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";

• che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce come il consenso libero e informato del paziente all'atto medico sia considerato un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all'integrità della persona (Titolo 1: Dignità; articolo 3: Dignità all'integrità personale);

• che la Repubblica Italiana ha ratificato, con la legge 28 marzo 2001 n. 145, la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (anche detta Convenzione di Oviedo del 1997), nella quale si stabilisce che: "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione";

• che, coerentemente con le indicazioni fornite dal Comitato Nazionale di Bioetica nel corso dell'anno 2003, è possibile, ai fini della predisposizione concreta di uno strumento attraverso cui manifestare il proprio testamento biologico, fare riferimento ad un documento valido solo per iscritto, che non possa contenere raccomandazioni in contraddizione col diritto positivo, con le norme di buona pratica clinica, con la deontologia medica o che pretendano di imporre attivamente al medico pratiche per lui in scienza e coscienza inaccettabili e che il paziente non può essere legittimato a chiedere e a ottenere interventi eutanasi a suo favore;

• che il Codice di Deontologia Medica della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri prevede: che "il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita" (art. 16); che "il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente (...). Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente" (art. 35); che "il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato" (art. 38); che "in caso di malattie a prognosi

sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichico-fisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico” (art. 39);

- che il Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri il 27 marzo 2009 ha chiesto chiarimenti al Parlamento a seguito della approvazione da parte del Senato del disegno di legge sulle “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento”: nel documento approvato dai vertici degli Ordini dei medici si ribadisce che “nutrizione e idratazione artificiali sono, come da parere pressoché unanime della comunità scientifica, trattamenti assicurati da competenze mediche e sanitarie”; e ancora: “l’autonomia decisionale del paziente, che si esprime nel consenso o dissenso informato, rappresenta l’elemento fondante della moderna alleanza terapeutica al pari dell’autonomia e della responsabilità del medico. In questo equilibrio, alla tutela della libertà di scelta del paziente deve corrispondere la tutela della libertà del medico, in ragione di scienza e coscienza (obiezione)”;

- che, in attesa di una normativa specifica finalizzata a dettare una disciplina positiva di dettaglio in ordine alla tematica del testamento biologico, vanno registrate distinte prese di posizione formali sia del Consiglio Nazionale Forense – Cnf (Organo Ufficiale di Rappresentanza dell’Avvocatura Italiana) sia del Consiglio Nazionale del Notariato – Cnn; che, in particolare, il Cnn, con deliberazione del 23/06/2006, ha ritenuto che i Notai (disponibili alla prestazione del proprio ministero) possano autenticare nella sottoscrizione dichiarazioni relative ad un testamento biologico sottoscritte dal solo disponente e contenenti la delega a un incaricato di manifestare ai medici curanti l’esistenza di un testamento biologico;

- che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni private può essere assicurata oltre che da notaio anche da altro pubblico ufficiale cui la legge conferisce il potere di autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell’identità del dichiarante.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. n. 267/00, approvato con D.L.g.s. del 18/08/2000 e s.m.i.

DELIBERA

- Di istituire per i cittadini residenti del Comune di Acquapendente un registro dei testamenti biologici e delle disposizioni di fine vita relative a: all’orientamento sul trattamento sanitario di fine vita; la volontà o meno di avvalersi al momento della morte dell’assistenza religiosa; le forme nelle quali adempiere il rito funebre; la volontà di utilizzazione del corpo ai fini di una donazione organi; la volontà di essere o non essere cremato.

- Di stabilire a tal fine quanto segue:

- a) le copie delle dichiarazioni predisposte e sottoscritte dai cittadini, esclusivamente in conformità allo schema di atto di cui all’allegato a) alla presente deliberazione e sua parte integrante, saranno autenticate presso gli uffici municipali all’uopo individuati ed inserite in ordine cronologico in detto registro ordinate per numero progressivo su base annuale;

- b) il deposito della copia di cui sopra, sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che sarà parte della documentazione registrata con la quale il testatore e il fiduciario dichiareranno di avere depositato la busta contenente le loro volontà sul testamento biologico e le disposizioni di fine vita;

- c) di consentire al fiduciario e/o agli eventuali soggetti individuati nel testamento biologico di rendere edotti i medici curanti dell’esistenza del testamento medesimo, gli stessi avranno titolo a richiedere la riconsegna di una delle copie del documento in parola.

- Di definire, in collaborazione con la Direzione dell’Ente e con separati e distinti atti, le singole modalità operative per l’attuazione in concreto di quanto disposto con la presente deliberazione prevedendo, sin da ora, la possibilità per il personale dipendente all’uopo individuato di non prestare collaborazione alla realizzazione degli adempimenti riferiti alla presente deliberazione ove a ciò ostino considerazioni di coscienza esplicitate per iscritto senza che detta circostanza integri un’ipotesi di illecito disciplinare.

• Di promuovere il valore della presente deliberazione comunicandolo al Ministero del Welfare, al Ministero della Salute, al Comitato Nazionale di Bioetica, alla Regione Lazio, al Comune di Roma, alla Azienda USL VT1.

• Di dichiarare la presente, con unanime e separata votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del TUEL approvato con Dlgs 267/2000.

Il Sindaco
Alberto Bambini

Il Segretario Comunale
Dott. Franco Colonnelli

Certificato di Pubblicazione:

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal per 15 gg consecutivi. (T.U. 267/2000 art.124).

Acquapendente

Il Segretario Comunale
Dott. Franco Colonnelli

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio come sopra indicato ed è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/ 2000 essendo trascorsi 10 gg dalla sua pubblicazione.

Acquapendente

Il Segretario Comunale
Dott. Franco Colonnelli

Inviata copia della presente ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. del ai sensi dell'art. 125 del T.U. 267/2000.

L'Incaricato